



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.8.2010  
COM(2010)409 definitivo

2010/0221 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

Ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001<sup>1</sup> del Consiglio, i cittadini brasiliani possono recarsi in tutti gli Stati membri dell'Unione europea senza bisogno del visto se il soggiorno è di breve durata. In base al principio di reciprocità, il Brasile dovrebbe applicare lo stesso regime, ma il paese impone tuttora l'obbligo del visto ai cittadini di quattro Stati membri: Estonia, Cipro, Malta e Lettonia.

Per ragioni costituzionali, il Brasile non può concedere unilateralmente l'esenzione dal visto a questi Stati membri, ma è tenuto a concludere un accordo di esenzione dal visto che deve essere ratificato dal proprio parlamento.

Il Brasile ha concluso accordi bilaterali di esenzione dal visto con tutti gli Stati membri ad eccezione dei quattro citati. Tali accordi presentano notevoli differenze per quanto attiene all'ambito di applicazione personale (ad esempio per quanto concerne le categorie di persone che possono beneficiare dell'esenzione dal visto).

Data la natura della politica comune in materia di visti e la competenza esterna esclusiva dell'Unione europea in questo settore, solo l'Unione può negoziare e concludere accordi di esenzione dal visto, e non gli Stati membri singolarmente. Per questo motivo, il 18 aprile 2008 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Brasile.

I negoziati sono stati avviati il 2 luglio 2008.

Nel corso dei negoziati, le parti contraenti hanno deciso di concludere due accordi separati, uno relativo ai titolari di passaporti ordinari e l'altro relativo ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio, in quanto il secondo non deve essere ratificato dal congresso brasiliano. La sua ratifica può quindi procedere in maniera più rapida e indipendentemente dall'accordo relativo ai titolari di passaporti ordinari.

I negoziati concernenti l'accordo di esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio si sono conclusi il 19 novembre 2009.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati più volte nell'ambito del gruppo "Visti" del Consiglio.

L'accordo è stato siglato il 28 aprile 2010.

Per quanto riguarda l'Unione europea, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218 del TFUE<sup>2</sup>.

Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo dovrà

---

<sup>1</sup> GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

<sup>2</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 115 del 9.5.2008, pag. 47.

approvare la conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), v), del TFUE.

## **2. ESITO DEI NEGOZIATI**

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto finale dell'accordo di esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali può essere riassunto nei termini seguenti.

### Obiettivo e ambito di applicazione

L'accordo UE-Brasile concede un'esenzione reciproca dal visto per soggiorni di breve durata a tutti i cittadini brasiliani e dell'UE titolari di un passaporto diplomatico o di servizio/ufficiale.

I cittadini europei godono già dell'esenzione dall'obbligo del visto concessa dal Brasile, ad eccezione dei cittadini di Estonia, Cipro, Malta e Lettonia. Onde garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell'UE, l'accordo dispone che il Brasile può sospendere o denunciare l'accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e, reciprocamente, che la sospensione o la denuncia dell'accordo da parte dell'Unione riguarda tutti i suoi Stati membri.

La situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo.

### Ambito d'applicazione

L'esenzione dal visto si applica a tutti i viaggiatori titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali.

### Durata del soggiorno

I cittadini delle parti contraenti possono soggiornare nel territorio di una o dell'altra parte per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso in tale territorio.

L'accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini brasiliani il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (Cipro, Bulgaria, Romania) per un periodo di tre mesi, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen.

### Altre disposizioni

Per risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione delle sue disposizioni, il presente accordo è gestito dal comitato di esperti istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari.

Nell'accordo è inserita una clausola sullo scambio di fac-simile di passaporti.

## **3. CONCLUSIONI**

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione europea e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome dell'Unione.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

### **relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di armonizzare le proprie politiche in materia di visti con le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001, gli Stati membri hanno concesso l'esenzione dal visto ai cittadini della Repubblica federativa del Brasile (di seguito: Brasile) prima della loro adesione all'Unione europea, in quanto il Brasile figura nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.
- (2) Per ragioni costituzionali, il Brasile non può concedere unilateralmente l'esenzione dal visto agli Stati membri, ma è tenuto a concludere un accordo di esenzione dal visto che deve essere ratificato dal proprio parlamento.
- (3) Il Brasile ha concluso accordi bilaterali di esenzione dal visto con la maggior parte degli Stati membri prima della loro adesione all'Unione europea o prima della creazione di un politica comune in materia di visti. Tuttavia, poiché vi sono ancora quattro Stati membri con i quali in passato l'accordo bilaterale di esenzione dal visto non è stato concluso, il Brasile impone tuttora ai cittadini di tali Stati membri l'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.
- (4) Data la natura della politica comune in materia di visti e la competenza esterna esclusiva dell'Unione europea in questo settore, solo l'Unione può negoziare e concludere accordi di esenzione dal visto, e non gli Stati membri singolarmente.
- (5) Poiché il Brasile non applica il principio di reciprocità verso alcuni Stati membri, con decisione del 18 aprile 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra l'Unione europea e il Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata al fine di ripristinare la reciprocità in questo settore.
- (6) I negoziati, avviati il 2 luglio 2008, si sono conclusi il 19 novembre 2009.

---

<sup>3</sup> .....

- (7) Fatta salva l'eventuale conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell'accordo siglato a Bruxelles il 28 aprile 2010.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>4</sup>. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>5</sup>. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

DECIDE:

#### *Articolo 1*

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (di seguito: l'"accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

---

<sup>4</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>5</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

## **ALLEGATO**

### **ACCORDO**

**tra**

#### **l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile**

in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

L'Unione europea, in appresso denominata "l'Unione",

e

la Repubblica federativa del Brasile, in appresso "Brasile",

in appresso denominate "le parti contraenti",

- (1) Desiderose di garantire il principio di reciprocità e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai cittadini del Brasile, titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali validi, condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
- (2) Ribadendo il loro impegno per assicurare il prima possibile la reciprocità in materia di esenzione dal visto, nel pieno rispetto delle rispettive procedure parlamentari e delle altre procedure interne;
- (3) Al fine di rafforzare i vincoli di amicizia e rinsaldare ulteriormente gli stretti legami tra le parti contraenti;
- (4) Tenendo conto del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda;

hanno convenuto quanto segue:

#### **Articolo 1 – Obiettivo e ambito di applicazione**

I cittadini dell'Unione europea e i cittadini del Brasile titolari di un passaporto diplomatico o di servizio/ufficiale valido possono recarsi, transitare e soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente senza essere in possesso di visto per un periodo massimo di tre mesi su sei conformemente alle disposizioni del presente accordo.

#### **Articolo 2 - Definizioni**

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

- a) "Stato membro": qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
- b) "cittadino dell'Unione europea": qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
- c) "cittadino brasiliano": chiunque possieda la cittadinanza brasiliana;
- d) "spazio Schengen": lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen;
- d) "acquis di Schengen": tutte le misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone in uno spazio senza frontiere interne, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

### **Articolo 3 – Condizioni di esenzione dal visto e condizioni di soggiorno**

1. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e il Brasile si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
2. Durante il soggiorno, i cittadini dell'Unione europea ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio del Brasile.
3. Durante il soggiorno, i cittadini brasiliani ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio di ciascuno Stato membro.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per attraversare le frontiere delle parti contraenti aperte al traffico internazionale di passeggeri.
5. Fatto salvo l'articolo 6, alle questioni concernenti i visti che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale brasiliano.

### **Articolo 4 - Durata del soggiorno**

1. I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto diplomatico o di servizio/ufficiale valido possono soggiornare nel territorio del Brasile per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.
2. I cittadini brasiliani titolari di un passaporto diplomatico o di servizio/ufficiale valido possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen. Detto periodo di tre mesi su sei è calcolato indipendentemente della durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.



I cittadini brasiliani titolari di un passaporto diplomatico o di servizio/ufficiale valido possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata calcolata per lo spazio Schengen.

3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per il Brasile e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o dell'Unione.

#### **Articolo 5 – Gestione dell'accordo**

1. Le parti contraenti si avvalgono del comitato di esperti (in appresso: il "comitato") di cui all'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari per risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

2. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

#### **Articolo 6 – Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e il Brasile**

Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e il Brasile, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

#### **Articolo 7 - Scambio di fac-simile di passaporti**

1. Se non vi hanno già provveduto, entro trenta (30) giorni dalla data della firma del presente accordo il Brasile e gli Stati membri procedono allo scambio, per via diplomatica, di fac-simile dei propri passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali validi.

2. Nel caso di introduzione di nuovi passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali o di modifica dei passaporti esistenti, le parti procedono allo scambio, per via diplomatica, dei fac-simile dei nuovi passaporti o dei passaporti modificati, corredati di informazioni dettagliate sulle specifiche e l'applicabilità, al più tardi trenta giorni (30) prima dell'introduzione.

#### **Articolo 8 – Disposizioni finali**

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte.

5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6. Il Brasile può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto a Bruxelles, il..... 2008, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, tedesca, estone, greca, spagnola, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, finlandese, svedese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea Per la Repubblica federativa del Brasile